

COMUNE DI GIVOLETTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI

EMERGENZA AI SENSI D.LGS. 152/06 EX LERIFOND ALLUMINIO SRL

VIA TORINO 152 - GIVOLETTO

DITTA: G.F. SERVICE SRL con sede in Bacoli (Na), Via Torre di Cappella n. 123

cap 80070, p.i.: 05169681219

IMPORTO: €. 1.033.948,64 oltre IVA - CIG 9502899854 - CUP

D75B18000210005

L'anno duemilaventitre, il dieci del mese di maggio, in Givoletto, nella Residenza

Municipale del Comune di Givoletto, Via Sandro Pertini n. 3 in video conferenza,

avanti a me dottoressa Elisabetta Scatigna – Segretario Comunale del Comune di

Givoletto, autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.

267/2000, senza assistenza dei testimoni, è presente: -----

arch. Marco Devers, presente personalmente, nato a Avigliana il 17/11/1979, in

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico (Decreto del Sindaco n. 5 del

06/10/2021) del Comune di Givoletto (P.I./C.F. 01651250019), domiciliato per la

carica presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, che nel

prosiegua del presente contratto, sarà denominata "Comune o Ente Appaltante"; ----

è presente in videoconferenza la G.F. Service srl con sede legale a Bacoli (Na), Via

Torre di Cappella n. 123, cap 80070, p.i./c.f.: 05169681219, rappresentata dal signor

Fiore Giovanni, nato a Napoli il 16/08/1992, residente a Bacoli (Na) in Via

Marziale n. 5 int. 22, cf: FRIGNN92M16F839L, in qualità di Procuratore Speciale

	così nominato dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della G.F.	
	Service s.r.l. signor Fiore Guseppe, nato a Bacoli (Na) il 06/07/1965 con atto, la cui	
	copia è presente agli atti, Repertorio n. 2523 Raccolta 1861 del 26/11/2019, Notaio	
	Federico Pellegrino con studio in Pozzuoli (Na), Via T. Pollice n. 21, registrato	
	presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 2 in data 06/12/2019 al n. 20599	
	Serie 1T, affinché in nome e per conto della menzionata società, compia tutti atti ed	
	operazioni espressamente indicati nella Procura Speciale, compreso stipulare patti,	
	accordi e contratti, della cui identità personale ho accertato mediante esibizione a	
	video della carta d'identità n. CA65634EQ emessa in data 22/07/2019 dal Comune	
	di Bacoli (Na) con scadenza 16/08/2029, il quale dichiara di intervenire nel presente	
	atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'impresa predetta, che	
	nel prosieguo del presente contratto sarà denominata "Appaltatore o Impresa"-----	
	Comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente	
	certo. -----	
	Di comune accordo le Parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano	
	col mio consenso all'assistenza di testimoni. -----	
	PREMESSO-----	
	- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 23/11/2022 , è stato approvato	
	il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza di emergenza ai sensi	
	D.Lgs. n. 152/2006 ex Lerifond Alluminio srl, Via Torino n. 152 a Givioletto"	
	dell'importo complessivo dei lavori di € 1.411.823,09#	
	(unmilionequattrocentoundicimilaottocentoventitre/09) a base d'asta soggetti a	
	ribasso, oltre agli oneri della sicurezza compresi OO.SS. Covid – 19 di € 97.870,89#	
	(novantasettemilaottocentosettanta/89#) non soggetti a ribasso.-----	

	- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 219 del	
	23/11/2022 sono state approvate le modalità di appalto e gli atti di gara relativi ai	
	lavori suddetti, dando atto che la gestione della gara doveva essere gestita dalla	
	Centrale Unica di Committenza costituita dall'Unione Montana dei Comuni delle	
	Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone alla quale questo Comune ha aderito in	
	applicazione del disposto di cui all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	- che, a seguito di gara mediante l'espletamento di procedura aperta art. 60 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i. con il criterio del prezzo più basso determinato	
	mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95,	
	comma 4 precitato D.lgs 50/2016 e smi; con Determinazione del Responsabile della	
	Centrale Unica di Committenza n. 73 del 29/03/2023 i lavori succitati sono stati	
	aggiudicati per efficacia e confermato con Determinazione del Responsabile	
	dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 71 del 05/04/2023, all'Impresa sopra costituita,	
	con un ribasso del 26,765% sull'importo a misura posto a base di gara soggetto a	
	ribasso, e quindi, per l'importo netto di € 1.131.819,53#	
	(unmilionecentotrentunmilaottocentodiciannove/53) di cui: -----	
	- € 1.033.948,64# (unmilonetrentatremilanovecentoquarantotto/64), per lavori al	
	netto del ribasso offerto; -----	
	€ 97.870,89# (novantasetteminaottocentosettanta/89), per oneri di sicurezza non	
	soggetti a ribasso; -----	
	oltre I.V.A. nella misura di legge pari al 10%. -----	
	- che l'opera è finanziata interamente con fondi della Regione Piemonte nell'ambito	
	del Piano Operativo Ambiente approvato dal CIPE relativamente alle risorse di	
	fondo FSC 2014-2020 per un importo di € 1.800.000,00 -----	

	- che è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva	
	“DURC”, Protocollo documento n. INAIL_37152957 con scadenza validità	
	04/07/2023, dal quale risulta che l’Appaltatore è regolare ai fini contributivi. -----	
	- che dalla visura camerale, pervenuta al prot. n° 1241 in data 22/02/2023, non	
	risulta l’esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, ai sensi della	
	normativa vigente in materia. -----	
	- che come da Documento di Gara Unico Europeo, acquisito agli atti, la Ditta ha	
	dichiarato che non sussistono a proprio carico e dei relativi soggetti di cui all’art. 85	
	del D.lgs. 159/2011, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67	
	del D.lgs. 159/2011, a conferma del Modulo di abilitazione al sistema Telematico ai	
	sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. -----	
	- che l’esito della verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80,	
	comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è risultato regolare. -----	
	- che l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG 12 classifica I	
	con validità fino al 28/06/2025; -----	
	- che l’impresa ha dichiarato in sede di gara di fare affidamento sulle capacità di altri	
	soggetti per soddisfare i criteri di selezione dell’operatore economico in particolare	
	sul Consorzio stabile Opera s.c.a.r.l., con sede in Roma Piazza del Popolo n. 18,	
	p.i./c.f.: 15726231002 in possesso di Soa per la categoria OG12 classifica IV-bis c;	
	- che l’impresa G.F. srl ha firmato con il Consorzio stabile Opera s.c.a r.l. un	
	contratto di avvalimento presente agli atti;-----	
	- che l’Impresa ha dichiarato di non essere tenuta alla disciplina di cui alla Legge	
	68/99.-----	
	- che, è stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs	

	50/2016 e s.m.i.-----	
	TUTTO CIO' PREMESSO-----	
	Le Parti come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e confermare quanto	
	esposto in premessa, che viene richiamato a formarne parte integrante e sostanziale	
	del presente atto, -----	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:-----	
	ART. 1 –L’Ente Appaltante, conferisce all’Appaltatore che accetta l’appalto relativo	
	ai lavori di “Messa in sicurezza di emergenza ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 ex	
	Lerifond Alluminio srl, Via Torino n. 152 a Givoletto” -----	
	ART. 2 – L’appalto viene concesso dall’Ente Appaltante ed accettato	
	dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme,	
	condizioni ed obblighi dedotti e risultanti: -----	
	1) dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 19/10/2022 di	
	approvazione del progetto esecutivo; -----	
	2) dalla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 25 in data	
	01/02/2022 in precedenza richiamata; -----	
	2) della Determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 84 in	
	data 04/04/2023 in precedenza richiamata; -----	
	Documenti che le Parti dichiarano di conoscere e che, si intendono facenti parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. -	
	L’Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le norme indicate nel capitolato	
	generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,	
	nonché quelle indicate nel capitolato speciale d’appalto approvato con Deliberazione	
	della Giunta Comunale n. 87 del 19/10/2022. -----	

	ART. 3 - Fanno parte integrante del presente contratto, al quale non vengono	
	materialmente allegati, i seguenti documenti: -----	
	il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile	
	2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;-----	
	il Capitolato Speciale d'appalto; -----	
	relazione generale con elaborati grafici;-----	
	relazione generale;-----	
	cronoprogramma, computo metrico, quadro incidenza manodopera;-----	
	piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008	
	con allegati;-----	
	relazione specialistica. Piano di monitoraggio polveri e amianto;-----	
	elenco dei prezzi unitari;-----	
	analisi nuovi prezzi;-----	
	quadro economico; -----	
	il piano di manutenzione dell'opera di cui al cap. 11 del progetto esecutivo-----	
	accordo di programma "per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e	
	bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Piemonte"; -----	
	i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e	
	coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di	
	sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza); -----	
	piano operativo di sicurezza di cui al successivo art. 8; -----	
	Polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 11 e 12. -----	
	ART. 4 – Il corrispettivo dovuto dall'Ente Appaltante per il pieno e perfetto	
	adempimento del contratto è fissato in € 1.131.819,53#	

	(unmilionecentotrentunmilaottocentodiciannove/53#) netti, di cui: -----	
	- € 1.033.948,64# (unmilionezerotrentatremilanovecentoquarantotto/64#) per lavori	
	al netto del ribasso offerto del 26,765%; -----	
	- € 97.870,89#(novantasettemilaottocentosettanta/89#), per oneri di sicurezza non	
	soggetti a ribasso; -----	
	oltre I.V.A. nella misura di legge. -----	
	Il contratto è stipulato a misura, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 lettera	
	eeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, la Direzione Lavori potrà procedere in	
	qualsiasi momento all’accertamento e alla misurazione delle opere compiute. Non	
	saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione	
	agli ordini di servizio della Direzione Lavori non conformi al contratto. Il registro di	
	contabilità dovrà essere firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui	
	gli viene presentato. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro sarà invitato a	
	farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e , qualora persista nell’astensione	
	o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro, come da art. 16 del Capitolato	
	Speciale d’Appalto.-----	
	ART. 5 – I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente	
	mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle	
	pubbliche commesse, che verrà indicato su ciascuna fattura così come previsto	
	dall’art. 3 della Legge 136/2010 e smi. L’Appaltatore è tenuto a comunicare gli	
	estremi identificativi del citato conto entro sette giorni dalla sua accensione o, nel	
	caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni	
	finanziarie relative alla presente commessa, nonché le generalità e codice fiscale	
	delle persone delegate ad utilizzare il conto corrente medesimo. L’Appaltatore a	

	pena di risoluzione ipso iure del presente contratto, assume l’obbligo di tracciabilità	
	dei flussi finanziari nonché quello di avvalersi, per le transazioni relative e connesse	
	al presente contratto, di banche o della società Poste Italiane spa, secondo le	
	condizioni e modalità indicate nel predetto art. 3 della Legge 136/2010 e smi. -----	
	Si impegna altresì, affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	siano assunti dai subappaltatori e dai subcontraenti e ad inserire, a tal fine, nei	
	relativi contratti apposita clausola. -----	
	ART 6 – All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, sulla base degli	
	stati di avanzamento dei lavori svolti per ciascuna fase (fase 1 – anno 2023, fase 2 –	
	anno 2024 – fase 3 anno 2025). Lo stato di avanzamento sarà ricavato dal registro di	
	contabilità e sugli importi sarà operata la ritenuta dello 0,5%. E’ prevista la	
	redazione di un sal allorquando il credito dell’impresa raggiunga il 30%	
	dell’importo previsto nell’anno in corso., ad eccezione dell’ultimo stato di	
	avanzamento lavori che potrà essere di qualunque importo. Ad ogni pagamento	
	dovrà corrispondere la relativa fattura, da presentare esclusivamente in forma	
	elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge	
	n. 89 del 23 giugno 2014), per la successiva liquidazione. La forma elettronica è	
	condizione essenziale perché la fattura sia ammessa a liquidazione. Il pagamento del	
	corrispettivo è assoggettato, con riguardo all’IVA al regime dello Splint payment	
	previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 come introdotto dall’art. 1, comma 629,	
	della legge 190/2014. Ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze	
	18 gennaio 2008 n. 40, di attuazione dell’art. 2, comma nove, del D.L. 262/2006	
	come convertito nella Legge n. 286/2006, l’appaltatore dichiara di essere a	
	conoscenza che il pagamento di fatture di importi superiori a € 10.000,00 è inoltre	

	subordinato alla verifica dell'adempimento agli obblighi risultanti da cartelle di	
	pagamento notificate. Il termine di pagamento a saldo sarà di 90 giorni dalla	
	emissione del certificato di regolare esecuzione.-----	
	ART. 7 Nel caso in cui l'Ente appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di	
	dover introdurre modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso si	
	procederà secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna	
	modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva	
	dell'appaltatore.-----	
	ART. 8 Per quanto attiene alla revisione prezzi e all'anticipazione del prezzo si fa	
	espresso rinvio a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 106, comma 1 lett. a) e	
	dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e smi. -----	
	ART. 9 – L'Appaltatore ha depositato presso il Comune di Givoletto un proprio	
	piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
	relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,	
	piano che si intende facente parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato per dispensa avutane dalle Parti.-----	
	Art. 10 - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui	
	agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.. -----	
	ART. 11 – E' esclusa la clausola arbitrale. -----	
	Per la definizione delle controversie, ove non si addivenga all'accordo bonario e	
	l'Appaltatore confermi le riserve, è deferita all'autorità giudiziaria del Foro di	
	Torino.-----	
	ART. 12 – L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,	
	ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.,	

	cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. N00895/113528246	
	del 31/03/2023 emessa da Groupama Assicurazioni spa con sede legale a Roma.	
	L'importo garantito è pari ad € 151.799,64 così calcolato per le riduzioni dovute	
	alle certificazioni di qualità in possesso dell'Impresa UNI EN ISO 9001:2015 e UNI	
	EN ISO 14001:2015 ed è stato ridotto al 50% ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50	
	del 18/04/2016 e s.m.i; -----	
	Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. -----	
	La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia	
	proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a	
	valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. -----	
	ART. 13 – L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi del c. 7 del già citato articolo 103 del	
	D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., e dell'articolo 20 del capitolato speciale	
	d'appalto, l'appendice tecnica alla polizza R.C. Rischi Diversi polizza numero	
	373.014.0000903198 del 06/04/2023 con scadenza 24/09/2024 emessa dalla Vittoria	
	Assicurazioni Agenzia di Procida.-----	
	ART. 14 – Divieto di cessione del contratto-----	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per le modificazioni	
	soggettive dell'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni	
	dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i..-----	
	ART. 15 – In sede di offerta l'impresa ha espresso l'intento di ricorrere al	
	subappalto entro il limite previsto dalla Legge. Gli eventuali subappalti dovranno	
	essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in	
	materia. -----	

	ART. 16 – L’Appaltatore si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il	
	vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ad agire, nei confronti degli	
	stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai	
	contratti.-----	
	L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto	
	dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.-----	
	ART. 17 Sono fissate le seguenti clausole essenziali del contratto:	
	a) l’appalto prevede lo svolgimento delle lavorazioni in tre fasi:	
	fase 1: sarà svolta nel corso del 2023 e avrà la durata di 91 giorni naturali e	
	consecutivi indicati nel cronoprogramma a decorrere dalla data di consegna dei	
	lavori, come da cronoprogramma di progetto; -----	
	fase 2: sarà svolta nel corso del 2024 e avrà la durata di 91 giorni naturali e	
	consecutivi indicati nel cronoprogramma a decorrere dalla data di consegna dei	
	lavori, come da cronoprogramma di progetto; -----	
	fase 3: sarà svolta nel corso del 2025 e avrà la durata di 91 giorni naturali e	
	consecutivi indicati nel cronoprogramma a decorrere dalla data di consegna dei	
	lavori, come da cronoprogramma di progetto. -----	
	Al termine di ciascuna fase sarà redatto lo stato di avanzamento dei lavori.-----	
	I tempi previsti per i lavori potranno essere prolungati, in regime di proroga, con	
	determinazione del Responsabile del Procedimento qualora alla scadenza non siano	
	stati portati a compimento gli interventi previsti nel progetto, per cause non	
	imputabili all’Appaltatore e non prevedibili. -----	

	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per	
	ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata	
	una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno	
	di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori medesimi. -----	
	L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 3 e 4 non può	
	superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare	
	una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione	
	l'articolo 15 in materia di risoluzione del contratto del Capitolato Speciale	
	d'Appalto. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e	
	l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del	
	predetto certificato che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo	
	due anni dalla sua emissione e con l'approvazione da parte della stazione appaltante;	
	il silenzio di quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due	
	anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C.,	
	l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,	
	purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di	
	regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere	
	definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione,	
	esplicita o tacita, degli atti di collaudo.-----	
	ART. 18 – L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori	
	eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la	
	motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. ----	
	ART. 19 – Si da atto che l'Impresa non ha presentato proposte integrative al piano	

	di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.	
	100 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008. Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte	
	dell'Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto. -----	
	A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso	
	la propria sede in Bacoli (Na), Via Torre di Cappella n. 123. -----	
	Si impegna altresì, affinché gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	siano assunti dai subappaltatori e dai subcontraenti e ad inserire, a tal fine, nei	
	relativi contratti apposita clausola. -----	
	Si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine del controllo degli	
	automezzi adibiti al trasporto dei materiali e dell'individuazione degli addetti nei	
	cantieri, come prescritto dagli articoli 4 e 5 della Legge n. 136/2010. -----	
	ART. 21 - Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della	
	Legge 13 agosto 2010 n. 136. -----	
	ART. 22 – Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del	
	Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell'articolo 8 del Decreto del Ministero	
	dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri	
	connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.	
	che rimane a carico dell'Ente appaltatore.-----	
	ART. 23 – Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.	
	5, co. 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----	
	Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto a carico della stazione appaltante, per cui si richiede	
	la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131,	
	fatta salva l'applicazione della Risoluzione n. 91 del 156/07/2004 della Direzione	

		centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate. -----	
	ART. 24	L'impresa Appaltatrice ed i suoi operai dovranno operare tenendo conto	
		del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Givoletto,	
		approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12/09/2014 e norma	
		dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1 comma 2 del D.P.R.	
		62/2013. In caso di mancato rispetto e violazioni delle norme dello stesso codice	
		opera la risoluzione contrattuale.-----	
	ART: 25 -	Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si intendono	
		richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia	
		e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e sm ed i. le linee guida emanate dall'ANAC, il	
		D.P.R. 207/2010 nella parte vigente, il DM 19 aprile 2000, n. 145 e la Legge	
		136/2010. -----	
		E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, con assolvimento	
		dell'imposta sull'originale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministero Economia e	
		Finanze del 17/06/2014, dattiloscritto da persona di mia fiducia con mezzi	
		elettronici, formato nel rispetto, dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 in	
		modalità elettronica, da numero 14 pagine e 3 righe della 15, visibile sullo schermo	
		da parte dei contraenti, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che,	
		a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono	
		digitalmente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005,	
		dando atto che la stipula del contratto è avvenuta in videoconferenza e previa	
		verifica delle firme digitali, da me Segretario Comunale personalmente effettuata,	
		della validità e conformità dei certificati di firma utilizzati ai sensi del disposto	
		dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 82/2005 e sm ed i. -----	

[illegible]